COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1652

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi. (3206) 1652

PRESIDENTE 1652, 1653

RUSSO CARLO, *Relatore* 1652, 1653

AUDISIO 1652

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 1652, 1653

MOLINAROLI 1653

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore LEPORE: Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951 n. 376. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (3114) 1654

PRESIDENTE 1654, 1656

MOLINAROLI, *Relatore* 1654, 1655

TURCHI 1654, 1655

CODACCI PISANELLI 1655

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1655

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione all'Ente Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50.000.000 per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E. S. T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra stessa negli anni 1947 e 1948. (3178) 1657

PRESIDENTE 1657, 1658

NUMEROSO, *Relatore* 1658

TOZZI CONDIVI 1658

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1658

Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » (2956) 1659

PRESIDENTE 1659

MELLONI, *Relatore* 1659

Aumento del contributo a favore dello Istituto per gli studi di politica internazionale. (3266) 1660

PRESIDENTE 1660

LONGHENA, *Relatore* 1660

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1660

La seduta comincia alle 10,20.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, il deputato Rocchetti è sostituito dal deputato Farinet.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati e ai ricoverati stessi. (3206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati e ai ricoverati stessi ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

Il relatore, onorevole Russo Carlo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il problema della diffusione della lebbra in Italia, per quanto non abbia destato speciali preoccupazioni nell'epoca passata, ha avuto una recrudescenza nel dopoguerra perché dei reduci sono tornati soprattutto dall'Africa e dalla prigionia contagiati. Della questione ci si è già preoccupati nel 1950, quando furono stanziati 325 milioni per il miglioramento dei lebbrosari esistenti e per la costruzione di nuovi lebbrosari.

Ci sono stati dei casi particolarmente pietosi. La soluzione del problema però non può limitarsi al pagamento della retta ospedaliera e al ricovero dei lebbrosi, ma deve anche estendersi ad una assistenza alle famiglie. Infatti i tentativi che si sono avuti di frequente da parte di questi malati di tornare in famiglia sono stati determinati dal fatto che essi sapevano che le famiglie erano prive di mezzi di sostentamento.

Così, con questo disegno di legge, si propone una adeguata assistenza alle famiglie dei lebbrosi, sempre che, naturalmente, versino in stato di assoluto bisogno. Vengono a questo scopo erogati 50 milioni, che si ritengono essere la somma sufficiente. Io mi auguro che ciò risponda alla realtà e spero comunque che questa assistenza sia effettuata nel modo più efficace possibile. Mi auguro altresì che questa clausola dello stato di assoluto bisogno non sia interpretata in senso assolutamente rigido e non si vengano in tal modo ad introdurre criteri troppo restrittivi, i quali finirebbero per far eludere gli scopi della legge. Per tali ragioni invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Qui si parla di 300 lebbrosi degenti, dei quali solo la metà sarebbero nelle condizioni previste per poter fruire del contributo. Ora, io sottoscrivo *toto corde* a quanto ha detto l'onorevole Russo: piuttosto che togliere una lira, preferisco che se ne diano mille in più. Ma mi domando se questo stanziamento andrà veramente tutto a beneficio dei lebbrosi. In questo caso vorrei chiedere quanto si verrà a corrispondere, in via approssimativa, ad ogni lebbroso e ad ogni famiglia di lebbroso.

RUSSO CARLO, *Relatore*. A un dipresso, dai calcoli da me fatti, si tratterebbe di corrispondere circa 333 mila lire annue ad ogni famiglia di lebbroso.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'urgenza di questo provvedimento è veramente sentita. Tutte le volte che io vado nei lebbrosari, sia in quelli che si trovano nella parte continentale che in quelli che si trovano nella parte insulare, oppure quando mi reco nei reparti appositi delle cliniche, mi sento addirittura investire dai lebbrosi con queste parole: Che cosa fate per noi? Per i tubercolotici avete dato dei sussidi post-sanatoriali, qualche cosa avete fatto e fate; per noi, invece, niente.

Il problema quindi è assistenziale e profilattico, come l'onorevole relatore ha fatto presente. La somma stanziata è per l'ampliamento e per la costruzione di istituti per lebbrosi. Stiamo per smontare il lebbrosario cosiddetto di Stato. Ad Acquaviva delle Fonti, a 35 chilometri da Bari, esiste un reparto per lebbrosi in un ospedale comune, nel centro del paese, la cui popolazione, con ragione, protesta. I giornali a rotocalco hanno fatto una *réclame negativa di questo paese*. Quando qualche contadina di Acquaviva delle Fonti si reca in città a cercare servizio, non appena sentono che viene da Acquaviva, trova tutte le porte chiuse perché dicono che porta la lebbra. Da Acquaviva delle Fonti non possono nemmeno vendere le damigiane d'olio, che si vedono ritornare indietro quando gli acquirenti vengono a conoscerne la provenienza.

Abbiamo così pensato di costruire un lebbrosario in un luogo piuttosto lontano dai

paesi e dalle città, in una località alquanto isolata, quasi equidistante da Gioia del Colle e da Matera. Si tratta di uno stabile formato da varî padiglioni, che è stato concepito sulla base dei sistemi che sono praticati in Brasile e in Portogallo. La colonia, cioè, risulta di tante casette sparse in mezzo alla campagna, in modo che non ci sia agglomerato delle corsie.

Certo la malattia non è poi così contagiosa così come una volta si credeva; essa lo è, ad esempio, molto meno della tubercolosi. Oggi noi abbiamo in Italia 350 lebbrosi circa. Questo provvedimento verrebbe tuttavia molto opportunamente a sanare anche una situazione di carattere psicologico, e porterebbe pure al ricovero di gente malata che rimane oggi pressoché clandestina. Noi possiamo d'altronde curare i lebbrosi anche a domicilio, perché, quando il bacillo di Hansen non si manifesta, possiamo considerarlo non contagiabile.

Voi sapete quale chiasso abbia fatto la stampa sul caso Orano. Ad ogni modo, la sicurezza, sia pure limitata, di avere un sussidio stabile di circa 300-350 lire a persona, pone gli interessati nella condizione di vedere la situazione familiare con minore preoccupazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Trattandosi di circa 350 mila lire l'anno a famiglia, non si tratta di 300-350 lire, ma di circa mille lire al giorno.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Io intendevo dire *pro capite*.

Oggi, con gli antibiotici, siamo stati in grado di ottenere una certa stabilità della malattia, una sosta nel suo progresso, se non una guarigione. Io ho visto alcuni operai di ritorno dal Brasile e dall'Africa i quali avevano già delle manifestazioni ulcerose. Le mutilazioni della lebbra sono spaventose: all'inizio del male presentano soltanto una forma nodosa (è questa la cosiddetta fase leonina), poi a mano a mano gli infermi perdono tutte le parti periferiche e la parte mimica, i lobi delle orecchie, le labbra e il naso. Grazie ai sulfoni si riesce però a fermare la malattia, con grande sollievo per gli ammalati che chiedono continuamente questi prodotti credendo che in maggior dose se ne somministrino e maggiore giovamente rechino. Costoro meritano veramente tutto il nostro conforto, data la notevolissima lunghezza e cronicità della malattia.

L'incubazione può durare un ventennio: un ragazzo che per un po' di tempo è stato a contatto con il padre può diventare lebbroso a distanza di venti anni. Pertanto avevamo pensato fosse opportuno sottoporre a visite periodiche, con esame del muco nasale, tutta la popolazione di alcuni centri nei quali la lebbra può essere endemica, ciò che non avviene soltanto nell'Italia meridionale.

Ad esempio, un centro secolare di lebbra si trova in provincia di Lucca, sotto il comune di Altopascio. Normalmente in questo paese vi sono da 13 a 14 ricoverati, che talvolta fuggono, appunto a causa dei problemi economici che assillano le loro famiglie.

Pertanto raccomando agli onorevoli commissari di voler approvare questo disegno di legge.

MOLINAROLI. Desidero un chiarimento. Questo provvedimento riguarda soltanto l'assistenza ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed agli stessi ricoverati. Però, il rappresentante del Governo ha accennato che questi infermi dopo determinate cure possono essere dimessi e tenuti in osservazione. A costoro il provvedimento in esame non provvede, sebbene versino in difficili condizioni di vita. Io ritengo che lo Stato dovrebbe assistere anche i malati guariti, dimessi dai lebbrosari e tenuti in osservazione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'esiguità dei fondi a disposizione non ci consente di fare di più.

MOLINAROLI. Mi permetto allora di presentare il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione (Interni), nell'approvare il disegno di legge n. 3206 sulla concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai lebbrosi stessi, auspica che l'intervento dello Stato sia esteso al più presto all'assistenza dei malati guariti, dimessi dai lebbrosari e tenuti in osservazione ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Molinaroli, del quale è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura ed ai ricoverati stessi può essere concesso dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a decorrere dal 1° luglio 1952, un

sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, sempreché detti congiunti risultino a totale carico degli infermi ricoverati e questi versino in condizioni di assoluto bisogno.

La misura del soccorso e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 relativa all'esercizio 1952-53, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del Senatore Lepore: Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (3114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge del senatore Lepore: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Quando il Parlamento approvò la legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori, con l'articolo 13 di quella legge estese certi beneficî a coloro che, avventizi alla data del 23 marzo 1939, avevano successivamente ottenuto la nomina a posto di ruolo. Costoro poterono avvantaggiarsi di una anzianità di ruolo rispettivamente di cinque anni per gli impiegati di gruppo *A*, sette per quelli di gruppo *B* e nove per quelli di gruppo *C*. Tale anzianità era utile per accedere agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII (gruppo *A*), IX (gruppo *B*) e XI (gruppo *C*).

Questo provvedimento, però, causò indirettamente un danno a tutti coloro che erano già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 e successivamente conseguirono la nomina, in seguito a concorso, al grado iniziale del gruppo superiore. Costoro lamentavano che, mentre ai non di ruolo del 1939 si concedevano questi beneficî (quasi per indennizzarli della faziosità manifestata a loro danno dal fascismo, che aveva concesso solo agli squadristi determinati beneficî), ad essi — di ruolo in quella data del 23 marzo 1939 — venivano anteposti costoro che venivano a godere del beneficio. Pertanto quanti erano già di ruolo il 23 marzo 1939 hanno chiesto di godere degli stessi beneficî che sono stati concessi ai « trentanovisti » non di ruolo che passarono in ruolo dopo il 1939. Pertanto mi sembra che la proposta di legge Lepore nelle sue linee generali possa essere accolta, salvo alcuni emendamenti che avrò l'onore di proporre.

Tuttavia sia ben chiaro (e questo collima con i principî stabiliti dalla nostra Commissione in sede di approvazione della legge sui ruoli transitori) che costoro potranno godere dei beneficî contenuti in questa proposta di legge, ma non dei beneficî recati dalla legge n. 868 del 1949. Infatti, quando si esaminò la legge sui ruoli speciali transitori la nostra Commissione stabilì di concedere anche a costoro i benefici che il fascismo aveva accordato ai soli squadristi, consentendo loro di adire ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* senza esami purché avessero dimostrato buona volontà e capacità. La Commissione stabilì che in nessun caso si dovessero consentire ulteriori agevolazioni eccezionali: anzi particolari proposte di proroga di questi beneficî eccezionali allo scopo di ottenere promozioni senza esame non sono state mai accolte dalla nostra Commissione. In questa linea, quindi, si inserisce questa proposta di legge.

Con questi chiarimenti ritengo che la proposta di legge possa essere approvata, salvo ad esaminare un nuovo testo di cui darò lettura nel corso dell'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Mi pare di aver ben compreso quale sia l'orientamento dell'onorevole relatore in questa materia, orientamento che ritengo concordato anche con l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Tuttavia, qualche dubbio affiora su questa questione. Vorrei sapere se, in seguito all'immissione in ruolo degli av-

ventizi, coloro che erano già in ruolo si sono venuti a trovare in condizione di inferiorità. Mi era stato prospettato un caso, il quale effettivamente dava adito a questo dubbio. E mi spiace di non averlo qui presente alla memoria in tutti i suoi particolari per poterlo illustrare. Non potevo prevedere che si sarebbe subito discussa questa proposta di legge. Comunque, si tratta di due impiegati che erano entrati a suo tempo come avventizi al Ministero dei lavori pubblici, i quali, dopo aver partecipato entrambi ad un concorso per geometri, essendo riuscito uno vincitore e l'altro no, si trovano oggi in una posizione di assoluta disparità. Infatti, per effetto della legge n. 376, l'avventizio è entrato nei ruoli ed ha ottenuto un posto nel gruppo *B*, l'altro invece è rimasto in ruolo come assistente, in quanto il concorso cui aveva partecipato era di gruppo *C*. Concludendo, mentre l'uno — avventizio — attraverso l'immissione nei ruoli è stato inquadrato nel gruppo *B*, l'altro — vincitore di un concorso — è rimasto nei ruoli del gruppo *C*. Vorrei sapere se con gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore si possa ovviare a queste situazioni di palese ingiustizia.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non solo il caso prospettato dall'onorevole Turchi può verificarsi, ma anche moltissimi altri, e tutti con caratteristiche diverse. È evidente che nel tentare di risolvere certe situazioni non è possibile rimediare a tutti gli inconvenienti cui ha dato luogo la faziosità fascista in questo settore dell'amministrazione. Allora, bastava avere una determinata qualifica per ottenere certi beneficî di carriera e di avanzamento. Ad esempio, chi nel 1939 aveva meriti squadristi otteneva immediati beneficî di carriera. Qual'è stato l'intendimento del Parlamento? Lo scopo del Parlamento, fin dal primo momento, è stato quello di rimediare fin dove era possibile agli inconvenienti e di riparare contemporaneamente alle eventuali ingiustizie commesse. Ripeto, non è possibile ritenere che si possa ripristinare una situazione di normalità in tutti i casi. Quello che si propone con questo provvedimento di legge è di giungere ad una parità di trattamento nei riguardi di tutti gli impiegati.

TURCHI. La realtà è che coloro che sono stati immessi nei ruoli in seguito a concorso, vengono a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a coloro che fruirono di beneficî di carriera per meriti fascisti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Possono trovarsi in condizioni di disparità se non di inferiorità. Tuttavia si è cercato di tener conto della posizione che questi impiegati avevano nel 1939.

CODACCI PISANELLI. L'osservazione fatta dall'onorevole Turchi ha un certo fondamento, però vorrei fargli rilevare quanto segue. È accaduto che avventizi di gruppo *A* o di gruppo *B* per raggiungere la stabilità del posto hanno partecipato ad un concorso di gruppo *C*, e, dopo averlo vinto, sono rimasti inquadrati nel gruppo *C*, preferendo passare ad una categoria inferiore. Viceversa, coloro che non hanno vinto il concorso sono rimasti come avventizi e, successivamente, sono stati immessi nei ruoli. Costoro, evidentemente, hanno ottenuto una posizione di vantaggio, e si è venuta quindi a verificare quasi una disparità di posizione. Tuttavia è da rilevare da un punto di vista strettamente giuridico, che coloro che hanno voluto sostenere il concorso per passare ad una categoria inferiore, al fine di conseguire la stabilità di posto, hanno scelto spontaneamente questa via e quindi si sono esposti al rischio che comportava l'inquadramento ad una categoria inferiore. Quindi, da un punto di vista sostanziale, un'ingiustizia non si è verificata.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi associo a tutte le considerazioni che sono state fatte dall'onorevole relatore, il quale ha studiato il problema con tanta pazienza e tanta cura di cui devo dare atto pubblicamente. Certamente, non credo che si sarebbe trovato un altro relatore disposto a sottoporsi ad un tale lavoro. (*Vivissimi applausi*).

I casi prospettati dall'onorevole Turchi sussistono, ma ciascuno presenta caratteristiche diverse. Il voler risolvere tutti questi casi in maniera sodisfacente è un'impresa superiore alle forze dell'onorevole relatore e alle mie. Noi abbiamo creduto di risolvere almeno in parte questa sperequazione che si era verificata tra i varî impiegati, e che si era concretata per il fatto che con la legge n. 376 noi avevamo attribuito una notevole anzianità di carriera a determinate categorie di impiegati.

Tutti ricorderanno come questa anzianità era stata concessa a quei tali avventizi trentanovisti che venivano inquadrati nei ruoli. Si concedevano cinque, sei, perfino sette anni di anzianità. Ora costoro, non soltanto venivano inquadrati nei ruoli, ma potevano passare, per effetto dell'anzianità loro concessa davanti ai loro colleghi, che, già avventizi, avevano vinto un concorso e non avevano potuto usufruire di questa anzianità. Concludendo, i vincitori dei concorsi si vedevano

superati da quegli avventizi inquadrati nei ruoli soltanto per effetto della legge: il che, evidentemente, non dava luogo ad una situazione di eguaglianza. Allora, attraverso questa norma, noi abbiamo inteso estendere anche a costoro che hanno vinto il concorso, l'anzianità che è stata riconosciuta agli avventizi inquadrati nei ruoli per effetto della legge. Questo è il punto essenziale della questione. Si è cercato di ovviare anche agli altri inconvenienti, ma quello fondamentale è stato riparato in questo modo.

A conforto della Commissione desidero, poi, comunicare che questo disegno di legge oltre a dare una soluzione al problema, ha assorbito anche la materia contenuta in altri quattro progetti di legge, attualmente all'ordine del giorno della I Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Quelli della proposta Lepore erano così formulati:

ART. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei confronti del personale di gruppo *C*, per il quale la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso dall'XI, il settimo comma della legge citata si applica con riferimento a tale grado.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano stati effettuati scrutini per promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo vanno riportate alla data di decorrenza delle ultime effettuate per lo stesso grado e gruppo, sempre che gli interessati possedessero a tale data, a norma del sesto comma del predetto articolo 13, l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli strutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

ART. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

ART. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha presentato un nuovo testo che sostituisce l'originaria proposta di legge Lepore, testo al quale è favorevole il Governo. Se non vi sono osservazioni, procederemo all'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura di questi articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal

6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima in base alle normali disposizioni, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza delle ultime conferite per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

ART. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle amministrazioni dello Stato alle quali apprtengono, spettano al personale di gruppo *C*, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo *C* anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50 milioni per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra stessa negli anni 1947 e 1948. (3178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione dell'Ente Mostra d'oltremare e del la-

voro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50 milioni per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra stessa negli anni 1947 e 1948 ».

Prego il relatore, onorevole Numeroso, di svolgere la sua relazione.

NUMEROSO, *Relatore*. Prima che con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314 venisse riordinato l'Ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, era stato nominato, nel 1947, un comitato interministeriale con l'incarico di esaminare il problema della migliore utilizzazione degli impianti della Mostra d'oltremare, ridotti, a causa prima della guerra e poi dei parcheggi e delle alluvioni, ad un ammasso di rovine e devastazioni. Al detto comitato pervennero diverse proposte ed offerte per mettere in efficienza gli impianti della mostra; fra tali offerte parve meritevole di accoglimento quella presentata dall'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) di Napoli. Senonché il predetto Ente non dette le necessarie garanzie e quindi la concessione non ebbe luogo. Nel frattempo, però, si manifestò ancor più grave la situazione del complesso patrimoniale dell'Ente e si accentuò la inderogabile necessità di provvedere all'immediata esecuzione di vari lavori di carattere urgente allo scopo di non aumentare i danni e di assicurare, per quanto possibile, la difesa e la conservazione degli impianti e degli immobili. In tale situazione, l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) nell'attesa di ottenere la concessione del comprensorio della Mostra e quale interessato ad evitare l'ulteriore aggravamento, chiese di essere autorizzato a provvedere con i propri mezzi ad una mole di lavori preventivati in 50 milioni, ritenuti urgentissimi ed indilazionabili.

Tali lavori, previe intese col Ministero del tesoro, furono affidati al predetto Ente con la intesa che in caso di accoglimento della domanda di concessione, la spesa sostenuta sarebbe rimasta a suo carico; nell'ipotesi di mancato accoglimento, la spesa medesima sarebbe stata ad esso rimborsata dallo Stato.

La concessione all'Ente sviluppo turismo non si verificò; di qui la domanda dell'Ente per il rimborso della spesa sostenuta non per lire 50 milioni, ma per lire 65 milioni, oltre alla richiesta di altre notevoli somme per custodia, giardinaggio, interessi, ecc., delle quali si riservava di indicare l'ammontare. Di qui un giudizio contro l'Ente della Mostra, che è stata ed è rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato.

Intanto, i lavori eseguiti venivano collaudati a cura dell'Ispettorato delle opere pubbliche del Ministero dell'Africa italiana e ne venne accertato l'importo in lire 47 milioni 596,06. In seguito a contatti avuti da parte dell'Avvocatura dello Stato con il rappresentante dell'Ente dello sviluppo del turismo, e previi accordi con il Ministero dell'Africa italiana, di intesa con quello del tesoro, si è addivenuto ad una proposta di transazione col pagamento di lire 50 milioni a favore del predetto Ente, a tacitazione di ogni suo diritto e pretesa di qualsiasi genere. Di qui la necessità di fornire all'Ente Mostra di oltremare e del lavoro italiano nel mondo i mezzi necessari, e cioè i 50 milioni per definire la vertenza, che durava ormai da alcuni anni.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge, del quale propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. Tuttavia non posso fare a meno di osservare che è ormai invalsa l'abitudine di organizzare in tutte le città d'Italia mostre di vario genere, per le quali, poi, si viene a chiedere al Parlamento provvedimenti che prevedono concessioni di contributi dello Stato.

NUMEROSO, *Relatore*. Si tratta di danni di guerra causati alla Mostra d'oltremare, non solo, ma anche di danni causati dalla occupazione e dalle alluvioni, non di spese sostenute per organizzare mostre.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche io invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È autorizzata la concessione all'Ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50.000.000 per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra stessa negli anni 1947 e 1948.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 2° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi». (2956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ».

Il relatore, onorevole Melloni, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

MELLONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione con la quale il Governo ha presentato il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame, illustra con esauriente evidenza le ragioni e gli scopi del provvedimento legislativo in virtù del quale, a partire dal corrente esercizio, è prevista la concessione di un contributo annuo di venti milioni alla casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi », che, come tutti sanno, ha sede in Milano e che, fondata per geniale munificenza del maestro il 16 dicembre 1899, è oggi considerata come il monumento, ad un tempo più affettuoso e più insigne, eretto alla memoria di quel grandissimo italiano.

Questo disegno di legge può a ragione intendersi come una nuova testimonianza del reverente amore con cui gli italiani onorano Giuseppe Verdi: esso viene terzo nella nostra legislazione dopo la legge 3 febbraio 1901, che dichiarò monumento nazionale la sua casa natale alle Roncole e autorizzò il seppellimento di Verdi e di Giuseppina Strepponi nella cripta dell'Oratorio della Casa di riposo in Milano; e dopo la legge 15 maggio 1913, che concedeva il concorso dello Stato alle onoranze centenarie dedicate al Maestro, non soltanto a ricordo delle sue immortali glorie artistiche, ma anche in riconoscimento delle sue benemerenze patriottiche, quale rappresentante del popolo nell'assemblea degli Stati parmensi e proponente della annessione al regno d'Italia.

A conclusione delle celebrazioni con le quali nel 1951 l'Italia tutta ha commemorato il cinquantenario della morte di Verdi, il Governo ha deliberato di proporre alla nostra approvazione la concessione di questo contributo col quale si intende creare uno *status* finanziario, il quale assicuri alla Casa di riposo un regolare funzionamento, anche quando avrà cessato di percepire i diritti di autore sulle opere del maestro. Vale la pena di aggere, a quanto è già stato precisato nella relazione ministeriale, che i diritti di autore i quali fruttano oggi alla Casa di riposo poco più di cinquanta milioni annui, corrispondenti ad una percentuale media di incasso inferiore al 4 per cento (caricata dalla tassa generale sull'entrata e di altri oneri) frutteranno nel futuro allo Stato, la percentuale del dominio pubblico essendo del 5 per cento, all'incirca 70 milioni, ai quali occorre aggiungere anche i proventi per le edizioni a stampa, che la Casa di riposo, in base agli accordi vigenti con la Casa Ricordi, non percepisce.

Quanto sopra si è voluto far notare, perché sia chiaro che lo Stato sarà largamente ripagato domani di quanto oggi concede; ma noi vogliamo affermare qui, che sopra ogni considerazione di convenienza economica, sta l'interesse ideale di assicurare la vita e l'avvenire a quella che il maestro stesso definì « l'opera che gli piaceva di più », certamente perché, tra le tante create dal suo genio, questa è quella dove più nobilmente si manifestò il suo cuore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Lo stanziamento annuale di lire 15.000.000 da devolvere a favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, autorizzato con la legge 21 maggio 1951, n. 391, è aumentato, a decorrere

dall'esercizio finanziario 1952-53, di lire 20.000.000, per corrispondere un contributo di pari importo alla casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere di cui sopra verrà fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate contenute nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'istituto per gli studi di politica internazionale. (3266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'istituto per gli studi di politica internazionale ».

Invito l'onorevole Longhena, relatore, a svolgere la sua relazione sul disegno di legge per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

LONGHENA, *Relatore*. L'I.S.P.I. è una istituzione che da anni lavora nel campo internazionale e coloniale.

L'opera dell'I.S.P.I. è degna della massima attenzione, ché sempre è stata ispirata ad una obiettività veramente lodevole. Ed in periodo fascista ed ora, direttori e collaboratori si comportarono in guisa che gli uomini di tutti i partiti vi trovarono il pensiero dei loro capi serenamente e rigidamente esposto.

Le pubblicazioni dell'I.S.P.I. e nel campo del diritto internazionale e nel campo della storia delle relazioni fra gli Stati sono fatte con criteri scientifici e con scrupolosità di metodo.

Fiancheggiare economicamente tale istituto, sempre modestamente aiutato, è un dovere dello Stato. Perciò propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 8.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1950, n. 414, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, è elevato, a partire dall'esercizio 1951-52, a lire 20 milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Al maggior onere di cui al precedente comma verrà fatto fronte per l'esercizio 1952-53 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore LEPORE: « Norme integrative dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3178):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Concessione all'Ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50 milioni per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della mostra stessa negli anni 1947 e 1948 » (3178):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » (2956):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale » (3266):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi » (3206):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Bertinelli, Biagioni, Bima, Bottonelli, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corbi, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Farinet, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marotta, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI